



# *Il Prefetto della provincia di Firenze*

Prot. fasc. 5818/23

Firenze, protocollo a margine

**VISTI** gli artt. 142 e segg. d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 del Codice della Strada;

**VISTO** il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2002, n. 168, recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”, che all’art. 4, così come modificato dall’art. 49 c. 5 *undecies* del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, stabilisce che sulle strade di cui all’art. 2, comma 2 C.d.S. di tipo A (autostrade) e di tipo B (strade extraurbane principali), gli Organi di Polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 del 148 e 176 C.d.S. e che i predetti dispositivi “possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto”;

**CONSIDERATO** pertanto che, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 120/2020, l’autorizzazione prefettizia alla installazione di postazioni fisse per il rilevamento della velocità può essere rilasciata su tutte le tipologie di strade o su tratti di esse, a prescindere dalla presenza di elementi di caratterizzazione delle strade quali, ad esempio, banchine, spazi spartitraffico, cigli e margini stradali;

**VISTA** la Circolare del Ministro dell’Interno prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017, recante “Direttiva per garantire un’azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali”;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 in data 13 giugno 2017, concernente “Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”;

**CONSIDERATO** che il comma 2 del citato art. 4 della Legge n. 168/2002 dispone, tra l’altro, che il decreto prefettizio di autorizzazione alla installazione di postazioni fisse per il rilevamento della velocità debba essere adottato “sentiti gli organi di Polizia stradale competenti per il territorio e su conforme parere degli enti proprietari delle strade all’uopo individuati, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati”;

**VISTO** il decreto prefettizio n. 2012-000265/13 del 28 marzo 2012, con il quale venivano autorizzate nel Comune di **FIESOLE** n. 3 postazioni fisse per il rilevamento della velocità da remoto;

**VISTA** l’istanza in data 24 maggio 2023, corredata dalla documentazione di rito, con la quale il Comune di **FIESOLE** ha chiesto di individuare le strade S.S. 67, S.S. 65 e S.R. 302 per l’installazione dei dispositivi per il rilevamento della velocità;

**ESAMINATA** la documentazione prodotta allegata all’istanza e, in particolare, la relazione concernente i dati in ordine al tasso di incidentalità;

**VISTO** il parere del 19 settembre 2023 reso a seguito dei sopralluoghi, effettuati dalla Polizia stradale di Firenze, in ordine alla regolarità della segnaletica e alla impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico del tratto in questione;



# *Il Prefetto della provincia di Firenze*

**VISTI** i nulla-osta della Città metropolitana di Firenze prot. 27572 del 3 ottobre 2023 e dell'ANAS prot. n. 27878 del 5 ottobre 2023, quali Enti proprietari delle strade;

**RITENUTO** di autorizzare le seguenti postazioni fisse per il controllo automatico della velocità, di nuova installazione, in luogo delle n. 3 postazioni autorizzate con il citato D.P. n. 2012-000265/13 del 28 marzo 2012,

## **DECRETA**

sono individuate nel territorio del Comune di **FIESOLE** le seguenti strade per il posizionamento di apparecchiature di rilevamento della velocità automatica da remoto, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2002, n. 168, e dell'articolo 49 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120:

- **Strada Statale n. 67 Tosco Romagnola km 92+420 loc. Compiobbi in entrambe le direzioni di marcia,**
- **Strada Statale n. 65 Bolognese loc. Piani di San Bartolo km 9+000 in entrambe le direzioni di marcia,**
- **Strada Regionale n. 302 Faentina loc. Caldine km 8+000 in entrambe le direzioni di marcia.**

L'avviso della presenza dei dispositivi in oggetto potrà essere dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile (es. pannelli a messaggio variabile, idonei segnali stradali di indicazioni, etc.) e dovrà essere conforme alle norme vigenti, con particolare riguardo alle caratteristiche di segnalazione e visibilità.

Il presente decreto prefettizio ha validità biennale dalla data di emissione; revoca e sostituisce il decreto n. 2012-000265/13 del 28 marzo 2012.

Il Comando della Polizia Municipale di Fiesole è incaricato della massima diffusione del presente provvedimento.

Firenze, *data del protocollo*

D'Ordine del Prefetto  
Il Vice Prefetto Vicario  
(Pitaro)

MD